

OGGETTO: L.R. 16 aprile 2002, n. 8, art. 76; D.G.R. n. 961 del 19 luglio 2002. Sostegno agli allevatori per garantire il benessere delle greggi impossibilitate alla transumanza a causa di disposizioni sanitarie volte al contenimento dell'epizoozia Blue Tongue. Riesame istanza Ditta NOVELLI Luigi. Impegno di spesa € 5.681,00. Cap. B11542 – Es. fin. 2008.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 961, del 19 luglio 2002, che ha disposto, tra l'altro, di sostenere gli allevatori presenti nel territorio laziale interessati dalle proibizioni sanitarie dovute all'epizoozia Blu Tongue e di individuare i criteri di quantificazione dei costi delle razioni alimentari giornaliere per il periodo di "fermo sanitario";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1174/02 che ha disposto di riconoscere un indennizzo, entro il limite massimo del costo giornaliero della razione alimentare, agli allevatori ricompresi nell'elenco di cui alla nota prot. n. 38703, del 05.08.2002, del Servizio Veterinario della Direzione Regionale del Servizio Sanitario di destinare a tale sostegno la somma complessiva massima di € 250.000,00;

VISTO l'elenco di cui alla richiamata nota prot. n. 38703, del 05.08.2002, del Servizio Veterinario della Direzione Regionale del Servizio Sanitario che, tra l'altro, ricomprende le ditte che, avendo vaccinato nella primavera 2002, erano in condizioni di accedere al Piano Straordinario per la transumanza;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1414, del 11 ottobre 2002, che ha stabilito di corrispondere alle suindicate Ditte dell'elenco di cui alla nota prot. n. 38703, del 05.08.2002, del Servizio Veterinario, che ne avessero fatto richiesta entro il 18.10.02, il costo medio di una razione giornaliera per ovino adulto, pari a € 0,23, per un periodo massimo di 100 giorni pari alla durata del periodo stabilito per la transumanza, nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa pari a € 250.000,00 e per un numero di capi ovini non superiore a un totale di 10.850;

CONSIDERATO che la Commissione all'uopo nominata con Determinazione Dirigenziale 1414/02 per l'istruttoria delle domande, come da verbale del 23.11.02, ha stabilito che non ricorrevano i presupposti per ammettere al sostegno n. 5 Ditte, tra le quali risulta la Ditta NOVELLI Luigi, in quanto, pur avendo presentato domanda entro il 18.10.02, non era ricompresa nell'elenco di cui alla nota prot. n. 38703/02 del Servizio Veterinario della Direzione Regionale del Servizio Sanitario;

CONSIDERATO che a seguito di successivi ricorsi, da ultimo con nota del 14.5.07, acquisita con prot. n. 67940/15, del 21.5.07, la Ditta Novelli Luigi ha esibito la seguente ulteriore documentazione:

- copia della "Richiesta autorizzazione per rientro ai pascoli montani stagione 2002" presentata dalla Ditta al Sindaco del Comune di Fiamignano in data 26.3.02;
- copia della nota prot. n. 873/A, del 01.6.04, con la quale la ASL ROMA E, tra l'altro, ha dichiarato, su richiesta della Ditta, di non aver potuto eseguire l'intervento vaccinale nella primavera 2002 per la presenza di pecore gravide nel gregge;

VISTA la nota prot. n. 8181/4J/10, del 23.01.08, a mezzo della quale l'Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria del Dipartimento Sociale, in riscontro alla nota prot. n. 149398/15, del 19.10.07, dell'Area Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari, concernente la richiesta di ulteriori informazioni, ha trasmesso la nota prot. n. 8813/A, del 13.12.07, con la quale l'ASL Roma E – U.O.C. Servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari attesta che:

- la Ditta Novelli non è ricompresa nell'elenco di cui alla precitata prot. nota n. 38703/02 del Servizio Veterinario della Direzione Regionale del Servizio Sanitario in quanto nella primavera 2002 non era in condizioni di accedere al Piano Straordinario per la transumanza 2002 poiché il proposto intervento vaccinale non era eseguibile a causa della presenza di capi nei primi tre mesi di gravidanza e dei maschi nel gregge;
- che nel corso dello stesso anno la vaccinazione è stata proposta ed effettuata in data 06.11.02;
- che l'intervento vaccinale è stato eseguito su n. 222 capi vaccinabili dei n. 340 capi ovini presenti in azienda;

DATO ATTO:

che la Ditta Luigi Novelli ha presentato domanda di transumanza per la stagione 2002 per garantire il benessere del proprio gregge;

che l'intervento vaccinale sul gregge, requisito necessario per accedere al Piano Straordinario per la transumanza Anno 2002 e per l'inserimento della ditta Novelli Luigi nell'elenco di cui alla richiamata nota prot. n. 38703/02 del Servizio Veterinario, non è stato eseguito a causa dello stato fisiologico delle pecore che non ha reso praticabile l'intervento di profilassi sanitaria e non è da imputarsi alla volontà della medesima Ditta di sottrarsi al predetto obbligo vaccinale;

CONSIDERATO che, come appreso dalla ASL Roma E– U.O.C Servizio Sanità Animale, del Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari, il raggiungimento della vaccinazione dell'80% dei capi ovini nel territorio regionale garantiva la copertura del territorio dal rischio di diffusione da Blue-Tongue e che, pertanto, le disposizioni sanitarie consentivano ai veterinari la riforma dei capi di ogni singolo gregge non vaccinabili, per età, per stato fisiologico e patologico, che potevano successivamente essere sottoposti a intervento vaccinale in attuazione del Protocollo Vaccinale Nazionale di Teramo;

CONSIDERATO che la mancata transumanza ha causato alla Ditta Novelli Luigi un aggravio dei costi di gestione per l'approvvigionamento della razione alimentare necessaria al normale mantenimento dei capi allevati;

CONSIDERATO che, a seguito della liquidazione delle domande accolte, è stato ammesso a liquidazione un numero di capi ovini pari a n. 9.547 per un importo pari a € 219.581,00 e che pertanto residua la somma complessiva di € 30.419,00;

CONSIDERATO che la suindicata somma residua di € 30.419,00 è superiore all'importo di € 5.681,00 richiesto dalla Ditta Novelli Luigi;

VERIFICATA l'ammissibilità della domanda della Ditta NOVELLI Luigi al sostegno di cui alla DGR 961 del 19.07.2002;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del numero di capi ovini presenti in azienda da ammettere a liquidazione non è possibile far riferimento all'elenco di cui alla nota prot. n. 38703/02 del Servizio Veterinario e che, pertanto, è opportuno ricorrere alla consistenza aziendale riportata sul Registro Aziendale che è parte della documentazione richiesta a corredo della domanda come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1414/02;

VERIFICATO che nella Sezione Carico-Scarico della copia del Registro Aziendale, regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario ROMA E, risultano presenti nell'azienda Luigi NOVELLI n. 252 capi ovini alla data del 15.06.02, data più prossima al 15.7.02 che segna l'inizio del periodo di transumanza, come stabilito dal Ministero della Salute con note prott. N. 2962, del 05.7.02 e n. 3069, del 16.7.02;

RITENUTO opportuno, pertanto, ammettere a sostegno la domanda della Ditta NOVELLI Luigi con la sola deroga rispetto a quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 1414/02 del mancato inserimento della Ditta Novelli Luigi nell'elenco di cui alla nota prot. n. 38703, del 05.08.2002, del Servizio Veterinario, per le motivazioni sopra esposte;

RITENUTO opportuno far riferimento a quanto a suo tempo stabilito dalla Commissione, incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1414/02, che, per le richieste proposte per la liquidazione, ha riconosciuto la somma di € 0,23 a capo, per giorno e per 100 giorni;

RITENUTO, pertanto ammissibile al sostegno di cui alla DGR 961/02 la domanda della Ditta NOVELLI Luigi per il n. 247 di capi richiesti, per l'importo complessivo di € 5.681,00 (= 247 capi x 0.23 € per capo/giorno x per 100 giorni),

VISTO che sul Cap.di spesa B 11542 c'è sufficiente disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza:

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di ammettere al sostegno di cui alla DGR 961, del 19.07.2002, la domanda presentata dalla Ditta NOVELLI Luigi, acquisita dall'Ufficio Speciale Decentrato di Roma con prot. n. 011971, del 18.10.02, per n. 247 capi e per un importo di € 0,23 a capo, per la somma complessiva di € 5.681,00;
2. di impegnare la somma di € 5.681,00 con imputazione al capitolo B11542 dell'es. fin. 2008;
3. di liquidare la somma di € 5.681,00 con imputazione al capitolo B11542 dell'es. fin. 2008;
4. che agli adempimenti necessari per l'erogazione del contributo provvederà l'Area Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura.

IL Direttore del Dipartimento
Dott. Guido MAGRINI

